

## CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 206

**OGGETTO:** Individuazione soggetti con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della Legge n.241/1990 (così come modificato dall'art.1, comma 1, Legge n. 35 del 2012, poi modificato dall'art.1, comma 1, Legge n.134 del 2012).


## IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 24.09.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:



## IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000, in data 24.09.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore 20,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
	Assessore	
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Sindaco, Ernesto La Salvia, su relazione istruttoria del Segretario Generale, propone l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- L'art.2 rubricato "Conclusione del procedimento" della Legge 07.08.1990 n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) è stato oggetto di modifiche, ad opera del D.L. 09/02/2012 n.5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35 ( Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e del D.L. 22/06/2012 n.83 convertito in L.07/08/2012 n.134 (Misure urgenti per la crescita del paese), con la sostituzione dei comma 8 e 9 e l'introduzione dei nuovi comma 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, mentre la L. n.190 del 06/11/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ne ha modificato il comma 1;
- nella nuova stesura, il testo del sopracitato articolo dispone:

### *Art. 2 (Conclusione del procedimento)*

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*
2. *Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*
3. *Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*
4. *Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.*
5. *Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.*

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n.4/12 del 10/05/2012, ad oggetto: "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.2, l. 7 agosto 1990 n.241, nel testo modificato dall'art.1, d.l. 9 febbraio 2012, n.5", indirizzata a tutte le pubbliche

amministrazioni, ha fornito chiarimenti, al punto 1, relativamente al soggetto competente alla trasmissione delle sentenze (uffici giudiziari) e, al punto 2, in materia di poteri sostitutivi (più soggetti individuati ex lege, in caso di omessa individuazione da parte dell'organo di governo);

- l'applicazione di tale disposizione deve necessariamente tenere conto della previsione contenuta nell'art.5 della stessa L. n. 241/1990, che prevede:

**Art. 5 (Responsabile del procedimento)**

1. *Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.*
  2. *Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.*
  3. *L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.*
- la struttura organizzativa dell'ente risulta articolata in Settori, comprendenti più unità organizzative, semplici o complesse, con competenze ripartite e riferite alle più svariate branche di attività (quali, a mero titolo esemplificativo, affari generali, segreteria, contenzioso, demografici, ragioneria, tributi, economato, lavori pubblici, edilizia, servizi sociali, istruzione, commercio, polizia municipale, ecc...), la cui responsabilità è attribuita ad un dirigente;
  - risulta, pertanto, necessario, ai sensi della precitata normativa, provvedere alla individuazione dei soggetti tenuti a sostituire il responsabile del procedimento, in caso di ritardo o di inerzia di quest'ultimo, ai fini della conclusione del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale;

**Tutto ciò premesso,**

**Ritenuto** di individuare, ai sensi dell'art.2 comma 9 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia o di ritardo, nei dirigenti di settore, secondo le indicazioni nominative di seguito riportate:

- **I Settore:** Dirigente Responsabile Dr. Samuele PONTINO  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Giuseppe DIBIASE
- **II Settore:** Dirigente Responsabile Dr. Giuseppe DIBIASE  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Samuele PONTINO
- **III Settore:** Dirigente Responsabile Ing. Giuseppe LIMONGELLI  
Dirigente con poteri sostitutivi Ing. Sabino GERMINARIO
- **IV Settore:** Dirigente Responsabile Ing. Sabino GERMINARIO  
Dirigente con poteri sostitutivi Ing. Giuseppe LIMONGELLI
- **V Settore :** Dirigente Responsabile (ad interim) Dr. Samuele PONTINO  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Giuseppe DIBIASE;

**Dato atto** che i responsabili, come sopra individuati, ciascuno per le proprie competenze, dovranno indicare, in ogni comunicazione inerente i singoli procedimenti, il nominativo del soggetto con potere sostitutivo;

**Rilevato** che tale adempimento vuole rappresentare uno strumento di garanzia di buon funzionamento ed efficienza della macchina amministrativa, evitando ipotesi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, causative di danno all'erario, che esporrebbero l'ente a richieste di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione di un procedimento (art. 2 bis della legge n.241/1990 come introdotto dall'art. 7 comma 1 della L. n.69/2009);

**Attesa** la propria competenza in materia;

**Visti:**

- il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;

**Dato atto** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, espresso sulla proposta dal Segretario Generale, in qualità di responsabile Anticorruzione e Trasparenza e del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del medesimo decreto legislativo, apposto sulla proposta dal Segretario Generale;

**Dato, altresì, atto** che la presente proposta non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ragion per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

## **D E L I B E R A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) Di individuare, ai sensi dell'art.2 comma 9 bis, della Legge n.241/1990 e s.m.i. i soggetti cui è attribuito il potere sostitutivo, in caso di inerzia o di ritardi, nei dirigenti di settore, secondo le indicazioni nominative di seguito riportate:
  - **I Settore:** Dirigente Responsabile Dr. Samuele PONTINO  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Giuseppe DIBIASE
  - **II Settore:** Dirigente Responsabile Dr. Giuseppe DIBIASE  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Samuele PONTINO
  - **III Settore:** Dirigente Responsabile Ing. Giuseppe LIMONGELLI  
Dirigente con poteri sostitutivi Ing. Sabino GERMINARIO
  - **IV Settore:** Dirigente Responsabile Ing. Sabino GERMINARIO  
Dirigente con poteri sostitutivi Ing. Giuseppe LIMONGELLI
  - **V Settore :** Dirigente Responsabile (ad interim) Dr. Samuele PONTINO  
Dirigente con poteri sostitutivi Dr. Giuseppe DIBIASE;
- 2) Di dare atto che i responsabili, come sopra individuati, ciascuno per le proprie competenze, dovranno indicare, in ogni comunicazione inerente i singoli procedimenti, il nominativo del soggetto con potere sostitutivo;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti di Settore, ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di Valutazione;

- 4) Di provvedere all'inserimento di tali nominativi, comprensivi di recapito telefonico e posta elettronica certificata, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Sindaco**

F.to

Ernesto La Salvia

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 30 SET. 2013 al 14 OTT. 2013 al n. 1667 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 30 SET. 2013

SEGRETERIA  
GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Donato Fasanelli